

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 604

Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia

21/07/2024 - 05:02

Indice

1. DDL S. 604 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 604.	4

1. DDL S. 604 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 604

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 604

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALAN , SPERANZON , SALLEMI , ZEDDA , IANNONE , AMBROGIO , AMIDEI , ANCOROTTI , AUGELLO , BALBONI , BARCAIUOLO , BERRINO , BUCALO , CALANDRINI , CAMPIONE , CASTELLI , COSENZA , DE CARLO , DE PRIAMO , DELLA PORTA , FALLUCCHI , FAROLFI , GELMETTI , GUIDI , LEONARDI , LIRIS , LISEI , MAFFONI , MANCINI , MARCHESCHI , MATERA , MELCHIORRE , MENIA , MENNUNI , MIELI , NASTRI , NOCCO , ORSOMARSO , PERA , PETRENGA , PETRUCCI , POGLIESE , RAPANI , RASTRELLI , ROSA , RUSSO , SALVITTI , SATTA , SCURRIA , SIGISMONDI , SILVESTRONI , SISLER , SPINELLI , TERZI DI SANT'AGATA , TUBETTI , ZAFFINI e ZULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2023

Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia
Onorevoli Senatori. - La proclamazione del Regno d'Italia ha avuto luogo il 17 marzo 1861.

« Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Torino, addì 17 marzo 1861 ». Queste le parole della legge del Regno di Sardegna 17 marzo 1861, n. 4671. Pochi giorni dopo quel 17 marzo, lo stesso testo sarebbe diventato la legge n. 1 del Regno d'Italia. Era nato uno Stato unitario laddove, appena un paio di anni prima, ve ne erano addirittura sette.

L'unità d'Italia è il risultato di un lungo e difficile percorso storico e culturale, nel quale hanno assunto rilievo personaggi, vicende e luoghi degni di essere onorati nella memoria collettiva della nostra nazione.

Riteniamo di assoluta attualità e importanza che siano ricordate e celebrate le vicende che condussero allo sviluppo di un profilo unitario del popolo italiano, sia sul piano culturale sia su quello materiale. Il Risorgimento è stato il risultato di un lungo processo di incubazione, condizionato dai passaggi precedenti e a essi inevitabilmente legato, ma anche il frutto dell'iniziativa perspicace di quanti, superando molti ostacoli, riuscirono infine a unificare territori e popolo.

Oggi, in un'epoca di profonda instabilità, prima di tutto economica ma anche sociale e politica, è quanto mai necessario e doveroso celebrare l'anniversario dell'Italia unita, libera e indipendente, al fine di affermare e di consolidare il sentimento di identità nazionale, anche attraverso la memoria dei fatti e la comprensione del significato degli eventi della storia risorgimentale italiana ed europea, purtroppo poco conosciuti, soprattutto dai nostri giovani.

In occasione del centocinquantenario dell'Unità, il Presidente della Repubblica sottolineò come quelle celebrazioni fossero « tutt'uno con l'impegno a lavorare per la soluzione dei problemi oggi aperti dinanzi a noi; perché quest'impegno si nutre di un più forte senso dell'Italia e dell'essere italiani, di un rinnovato senso della missione per il futuro della nazione. Ieri volemmo farla una e indivisibile, come recita la nostra Costituzione, oggi vogliamo far rivivere nella memoria e nella coscienza del paese le ragioni di quell'unità e indivisibilità come fonte di coesione sociale, come base essenziale di

ogni avanzamento tanto del Nord quanto del Sud in un sempre più arduo contesto mondiale ».
L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di confermare il riconoscimento del 17 marzo quale festività nazionale per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia, al fine di promuovere e difendere i valori dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la festività nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia. La Giornata di cui al presente comma determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. Nella giornata del 17 marzo di ciascun anno nelle scuole di ogni ordine e grado sono promosse iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale. È altresì favorita l'organizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, da parte di istituzioni e di enti, per rinnovare e conservare la memoria di tali eventi. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono iniziative volte a valorizzare e a celebrare tali eventi, i luoghi e il patrimonio artistico e culturale a essi direttamente connessi.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222, è abrogato.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.